

Fedeltà a S. M., al Regno, ed agli Stati. Con il vigesimo primo, nescun Colonello, o altro Uffiziale potrà dare la marcia a' Soldati fuori de' loro Quartieri senza licenza di S. M., e del Senato, sotto pena di morte. Con il vigesimo quinto, fu decretato, che la Regina, senza l'assenso degli Stati, o del Senato non possa levare dalla Tesoreria maggiore somma di lire venti Sterline, che sono Cechini 40., la quale se le abbia a contare sopra il semplice suo ordine. Con l' articolo trigesimo quarto non può S. M. disporre di verun Posto nel governo senza l'approvazione del Senato, e gli Stati abbiano la disposizione di tutti li Militari Impieghi, eccedenti il grado di Tenente Colonello. Con il trigesimo quinto, la Regina è pregata a non conferire la Nobiltà a tanti, come si praticava per l'addietro, ma solo a Persone di merito conosciuto. Con il trentesimo sesto, ella debbe far radunare gli Stati una volta in tre anni, o più spesso quando lo richieda il Pubblico bene, ed allora s'ha a mettere dinanzi gli occhi una rappresentazione degli affari passati dopo l'ultima Sessione, acciò possano esaminare a quel tempo le direzioni tenutesi dal Senato dopo il precedente loro scioglimento. In sua assenza, in caso di pericolosa malattia, o in morte della Regina, il Senato può far radunare gli Stati, e se non si trova Erede mascolino, in cui nome possano essere chiamati, abbiano gli Stati ad unirsi nel trentesimo giorno dopo la morte della Regina; Questi, con alcuni altri articoli di minore importanza furono sottoscritti dal Marescialee, o Presidente della Nobiltà, dall'Arcivescovo di